

Codice A1706B

D.D. 6 agosto 2020, n. 543

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Operazione 16.7.1 - Bando n. 1/2020 approvato con DD. n. 434 del 6/7/2020. Approvazione delle disposizioni attuative in materia di sanzioni riduzioni ed esclusioni dal pagamento per la Fase 1 del Bando.



ATTO DD 543/A1706B/2020

DEL 06/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Operazione 16.7.1 – Bando n. 1/2020 approvato con DD. n. 434 del 6/7/2020. Approvazione delle disposizioni attuative in materia di sanzioni riduzioni ed esclusioni dal pagamento per la Fase 1 del Bando.

Premesso che:

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte attualmente in vigore, approvato con decisione della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020 e recepito con DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020, prevede, tra le altre, la Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.7 “sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”, Operazione 16.7.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER”, Azione 1 “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne”;
- con D.D. n. 434 del 6/7/2020, il Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha approvato il Bando n. 1/2020 per la presentazione delle domande di sostegno relativo alla Misura 16 – Operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne";
- il Paragrafo 20 del Bando rinvia ad una successiva Determinazione Dirigenziale la definizione dell’entità delle riduzioni e sanzioni collegate, tra l’altro, al mancato rispetto degli impegni accessori previsti dal Paragrafo 20.2 per la Fase 1 del Bando;

Viste le “Disposizioni attuative per l’applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all’Operazione 16.7.1, Azione 1 – “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne”, Fase 1” allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e dato atto che le stesse sono state redatte in attuazione:

- dell’articolo 35 del Regolamento UE n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 (che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità);
- del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo

2020 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale);

- della Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 7-1473 (PSR 2014-2020. Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019);

- della Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 19-1504 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Decreto Mipaaf n. 10255 del 22 ottobre 2018. Presa d’atto dei criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici”;

e dovranno essere applicate secondo le modalità previste dal Manuale delle procedure controlli e sanzioni ARPEA (approvato nella versione attualmente vigente con Determinazione ARPEA n. 257 del 03/07/2020);

Vista la l.r. 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all’ OPR;

Vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008, che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l’avvio della operatività dell’ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

Visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Considerato che, pertanto, l’erogazione dei pagamenti di cui all’Operazione 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto il d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;

- D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."

DETERMINA

nell'ambito del Bando n. 1/2020 relativo all'Operazione 16.7.1 Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Piemonte (PSR), approvato con D.D. n. 434 del 6 luglio 2020 del Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

- di approvare le "Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.7.1, Azione 1 – "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne", Fase 1" allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010

La presente Determinazione non è soggetta alla trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.7.1, Azione 1 – “Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne”, Fase 1.

INTRODUZIONE

Con la presentazione della domanda di sostegno relativa all'Operazione 16.7.1 – Bando n. 1/2020, debitamente sottoscritta, il beneficiario assume anche la responsabilità di rispettare gli impegni cui è necessario adempiere per ottenere il sostegno.

Si tratta appunto di impegni che è necessario rispettare per non perdere in tutto o in parte l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente a seconda se non sono rispettati gli impegni e sulla base della diversa tipologia degli stessi.

Infatti gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in:

- **ESSENZIALI** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare provocando la decadenza totale della domanda di sostegno, la conseguente non erogazione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- **ACCESSORI** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale provocando invece una riduzione dell'importo e la decadenza parziale della domanda di sostegno.

Nel presente provvedimento viene disciplinata la modalità attuativa delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni in caso di violazione degli impegni nell'ambito della FASE 1. Più in particolare viene definita l'entità della riduzione del sostegno in caso di violazione degli impegni accessori in applicazione del del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale); della Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 7-1473 (PSR 2014-2020. Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019); della Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 19-1504 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Decreto Mipaaft n. 10255 del 22 ottobre 2018. Presa d'atto dei criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici” e del Manuale delle procedure controlli e sanzioni ARPEA (approvato nella versione attualmente vigente con Determinazione ARPEA n. 257 del 03/07/2020).

IMPEGNI OP. 16.7.1, AZIONE 1, FASE 1

Sono impegni **ESSENZIALI**:

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(UE) 1306/2013 e s.m.i.;

- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi degli uffici del beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche e i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda di sostegno è respinta qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario (o a chi ne fa le veci). La domanda è altresì respinta qualora la medesima fattispecie riguardi un componente del Gruppo di cooperazione;
- allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti può comportare la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
- presentare la domanda di saldo del contributo ammesso per la Fase 1 del Bando entro il 30/09/2021;
- non stipulare accordi tra imprese, associazioni di imprese e altre pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
- non adottare pratiche che determinino uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo; in particolare a non adottare le seguenti pratiche: a) imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
- per il Capofila, ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti del Gruppo di cooperazione secondo le modalità contenute nell'accordo di cooperazione;
- non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e i risultati dello Studio per almeno 5 anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo del contributo;
- presentare la domanda di sostegno per la Fase 2 del bando entro il 30/9/2021 e la domanda di pagamento del saldo del sostegno previsto per la medesima Fase entro il 31/3/2023.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale dal beneficio con conseguente non erogazione del contributo oppure, eventualmente, qualora siano state corrisposte somme in anticipo, la restituzione delle stesse maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni **ACCESSORI**:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti e alla composizione del Gruppo di cooperazione;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al conto corrente di tutti i componenti del Gruppo di cooperazione, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- realizzare le attività indicate sulla base di quanto contenuto nello Studio ammesso a finanziamento e fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare le attività nei tempi prescritti, fatte salve le eventuali proroghe;
- presentare, nel corso dell'attuazione del progetto, tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 20.3 del Bando;
- presentare la domanda di saldo del contributo previsto per la Fase 1 del bando entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione delle attività indicata nello Studio, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.

Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale dal beneficio conseguente alle domande di pagamento come di seguito stabilito.

INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che “la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6”.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo qui di seguito indicata:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni o gruppi di impegni, i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato.

CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI OP. 16.7.1, Azione 1, Fase 1

Impegno: *“comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti e alla composizione del Gruppo di cooperazione”*

Tipo di controllo:
documentale

Nota:

Le riduzioni riportate qui sotto si applicano per variazioni che non determinino la perdita di requisiti essenziali previsti dal Bando per l'ammissione a finanziamento (condizioni di ricevibilità, ammissibilità, composizione minima del Gruppo di cooperazione, cause di esclusione, punteggio minimo dei criteri di selezione). Qualora la variazione accertata determini la perdita di uno o più requisiti essenziali previsti dal Bando per l'ammissione a finanziamento, ai sensi del Bando la domanda è dichiarata decaduta.

La comunicazione dell'eventuale variazione deve obbligatoriamente avvenire secondo le modalità indicate nel Paragrafo 22 del Bando.

Data la natura dell'impegno, gli unici parametri pertinenti sono la gravità e la durata, secondo la legenda riportata in calce al paragrafo.

Matrice del livello di infrazione dell'impegno:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Gravità	Durata
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

Legenda

- Gravità:

- Basso: le variazioni sono relative unicamente al possesso dei requisiti richiesti e non alla composizione del Gruppo di cooperazione;
- Medio: le variazioni sono relative unicamente alla composizione del Gruppo di cooperazione e non al possesso dei requisiti richiesti;
- Alto: le variazioni sono relative sia al possesso dei requisiti richiesti, sia alla composizione del Gruppo di cooperazione;

- Durata:

- Basso: le variazioni sono state comunicate tra 15 e 30 giorni dall'evento che ha determinato la variazione;
- Medio: le variazioni sono state comunicate oltre 30 giorni dopo l'evento che ha determinato la variazione ma non sono ancora state oggetto di una contestazione formale da parte dell'Amministrazione regionale o dell'organismo pagatore;
- Alto: le variazioni sono state comunicate oltre 30 giorni dall'evento che ha determinato la variazione e sono state oggetto di una contestazione formale da parte dell'Amministrazione regionale o dell'organismo pagatore;

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

Gruppo di impegni 1: “aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte” e “aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte”

Tipo di controllo:
documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità, misurata in relazione alla percentuale di partner (incluso il Capofila) che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con uno o l'altro dei due impegni, secondo la legenda riportata in calce al paragrafo.

Matrice del livello di infrazione dell'impegno:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Gravità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Gravità:

- Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del gruppo di cooperazione
- Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo a due terzi dei partner del gruppo di cooperazione
- Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del gruppo di cooperazione

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì

Da effettuarsi entro 20 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Gruppo di impegni 2 “realizzare le attività indicate sulla base di quanto contenuto nello Studio ammesso a finanziamento e fatte salve le varianti autorizzate”, “realizzare le attività nei tempi prescritti, fatte salve le eventuali proroghe” e “presentare, nel corso dell’attuazione del progetto, tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti”

Tipo di controllo :
visivo e documentale

Nota:
Data la natura degli impegni, l’unico parametro pertinente è l’entità, secondo la legenda riportata in calce al paragrafo.

Matrice del livello di infrazione dell’impegno:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 2	Entità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Entità:
 - Basso: vi sono attività realizzate in maniera difforme rispetto a quanto contenuto nello Studio ammesso a finanziamento e/o in ritardo rispetto ai tempi previsti, comunque in misura inferiore al 50% del numero di attività previste;
 - Medio: $\geq 50\%$ e $< 80\%$ del numero di attività previste è stata realizzata in maniera difforme rispetto a quanto contenuto nello Studio ammesso a finanziamento e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti;
 - Alto: l’80% o più del numero di attività previste nel progetto vigente è stata realizzata in maniera difforme rispetto a quanto contenuto nello Studio ammesso a finanziamento e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, a condizione che il mancato rispetto dell’impegno sia stato contestato entro 45 giorni dalla conclusione delle attività finanziate. In tal caso, il Gruppo di cooperazione deve presentare, entro 14 giorni dalla contestazione del mancato rispetto dell’impegno, domanda di variante, secondo quanto previsto al paragrafo 22 del Bando. Si applicano in tal caso, tutte le fattispecie previste dal paragrafo 22 del Bando. In particolare, la possibilità di azione correttiva è subordinata all’approvazione della variante.

In caso il mancato rispetto dell'impegno sia stato contestato a meno di 45 giorni dalla conclusione delle attività finanziate, non vi è possibilità di azione correttiva del beneficiario.

Impegno “adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 20.3 del Bando”

Tipo di controllo :
visivo e documentale

Nota:

Qualora l’infrazione riguardi più iniziative con diverso livello di gravità e/o di entità, ai fini della determinazione del punteggio medio si applica complessivamente il livello di gravità e/o di entità più elevato riscontrato.

Nella realizzazione delle attività e/o nella predisposizione dei materiali il beneficiario deve osservare le prescrizioni previste alla pagina web del portale istituzionale Regione Piemonte: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>.

Matrice del livello di infrazione dell’impegno:

Livello di infrazione dell’impegno “adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 20.3 del Bando”	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Legenda

- Gravità:
 - o Basso: l’iniziativa di animazione è stata comunicata al Settore competente almeno 7 giorni prima ma non è corredata da tutti i dati fondamentali relativi all’evento/attività ai fini di eventuali visite sul luogo da parte dell’Amministrazione (orario; nel caso di evento dal vivo: località, indirizzo preciso; nel caso di evento on line: piattaforma utilizzata, istruzioni dettagliate per la connessione; recapiti telefonici per un eventuale assistenza);
 - o Medio: l’iniziativa di animazione è stata comunicata al Settore competente nell’intervallo temporale compreso tra 6 e 3 giorni prima del suo svolgimento;
 - o Alto: l’azione di animazione è stata comunicata al Settore competente con un preavviso inferiore a 2 giorni prima del suo svolgimento o non è stata comunicata affatto prima del suo svolgimento;
- Entità:
 - o Basso: l’iniziativa è stata classificata con un livello di gravità “basso”, “medio” o “alto” ma tutti i materiali prodotti per la singola iniziativa di animazione rispettano, in materia di loghi, targhe e cartelli informativi, le prescrizioni previste alla pagina web del portale istituzionale Regione Piemonte;

- Medio: non tutti i materiali prodotti per la singola iniziativa di animazione rispettano, in materia di loghi, targhe e cartelli informativi, le prescrizioni previste alla pagina web del portale istituzionale Regione Piemonte;
 - Alto: nessun materiale prodotto per la singola iniziativa di animazione rispetta, in materia di loghi, targhe e cartelli informativi, le prescrizioni previste alla pagina web del portale istituzionale Regione Piemonte oppure, non vi è materiale prodotto per la singola iniziativa di animazione;
- Durata:
- Basso: vi è una sola iniziativa di animazione classificata in un livello “Basso”, “Medio” o “Alto” di “gravità” e/o “entità”;
 - Medio: vi sono due iniziative di animazione classificate in un livello “Basso”, “Medio” o “Alto” di “gravità” e/o “entità”;
 - Alto: vi sono più di due iniziative di animazione classificate in un livello “Basso”, “Medio” o “Alto” di “gravità” e/o “entità”;

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5 %
x => 4,00	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No.

Impegno (del Capofila) *“presentare la domanda di saldo del contributo previsto per la Fase 1 del bando entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione delle attività indicata nello Studio, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.”*

Tipo di controllo:
documentale

Determinazione della percentuale di riduzione:

La richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra, comporta una riduzione dell'1% del contributo concesso per ogni 10 giorni di ritardo.

Nota: riduzione così prevista nel Paragrafo 23.2 del Bando

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

SANZIONI

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di **oltre il 10 %**, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità

competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>;
- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al nonché al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Per quel che riguarda l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, si applica la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 19-1504 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Decreto Mipaaf n. 10255 del 22 ottobre 2018. Presa d'atto dei criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici".